



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 11

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Oggetto: Autorità Nazionale anticorruzione: Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – GU n. 7 del 10.1.2017 - **LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013** - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.1.17 è stata pubblicata la delibera n. 1309 del 28.12.16 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante la fattispecie indicata in oggetto.

il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, meglio noto come "decreto trasparenza", ha introdotto significative novità in tema di accesso ad atti, documenti ed informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. **Dette novità, sulla base dell'espresso dettato normativo, sono applicabili anche agli Ordini Professionali e ai rispettivi Consigli o Federazioni nazionali.**

Con propria deliberazione n. 1309 del 28 dicembre U.S. l'Autorità Nazionale anticorruzione ha provveduto, a conclusione del procedimento di pubblicazione e consultazione, all'emanazione delle linee guida per l'attuazione del disposto normativo. Si riportano, di seguito, alcune indicazioni di carattere generale.

Occorre, in primo luogo, alla luce delle modifiche normative intervenute, considerare che, allo stato attuale, le pubbliche amministrazioni possono essere chiamate a dover decidere su tre diverse tipologie di accesso a documenti, dati ed informazioni posseduti in ragione dello svolgimento della proprie attività istituzionali: **l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso generalizzato.** Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990; per "accesso civico" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione; per "accesso generalizzato" si intende, infine, l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

**In virtù dell'introduzione dell'accesso generalizzato la conoscibilità di atti e documenti diventa strumento di controllo diffuso dell'attività amministrativa da parte dei cittadini.**

Detta tipologia di accesso non si sostituisce ma si affianca all'accesso documentale ex l. 241/1990 che richiede, come noto, la sussistenza, in capo al richiedente, di un interesse diretto, attuale e concreto, volto alla tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante.

**Sul piano oggettivo l'accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582

INFORMATICA



FNOMCeO

Il Presidente

**documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non assoggettati ad obbligo di pubblicazione, ossia ai documenti per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dalla legge.**

**È opportuno sottolineare, inoltre, che oggetto di accesso generalizzato possono essere anche le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso, quindi, non si limita ai soli documenti amministrativi, ma si estende anche alle informazioni e ai dati detenuti dalle amministrazioni, che esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico di incorporazione e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.**

La distinzione tra documenti, informazioni e dati risulta essere in concreto nettamente rilevante perché occorre considerare che l'amministrazione è obbligata a ritenere come validamente formulate e, quindi, a rispondere anche alle richieste che si limitino ad individuare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.

**Il dettato normativo del decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato possa essere rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati così come specificamente individuati dalla norma: protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.**

Si rammenta, infine, che l'accesso generalizzato è istituito pienamente operante nel nostro ordinamento a far data dal 23 dicembre 2016. Ciò comporta l'obbligo, per tutte le amministrazioni, di dar seguito alle istanze ricevute mediante la valutazione caso per caso delle richieste presentate.

Le amministrazioni sono invitate ad adottare, nel più breve tempo possibile, soluzioni organizzative volte a coordinare la coerenza delle risposte fornite in merito alle diverse tipologie di accesso.


Le amministrazioni, inoltre, sono invitate ad adottare una disciplina interna relativa agli aspetti procedurali per l'effettivo esercizio dell'accesso.

**Le linee guida in esame prescrivono, infine, l'istituzione, presso ogni amministrazione, di un registro delle richieste presentate per tutte le tipologie di accesso.** La pubblicazione di tale registro sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nella sezione amministrazione trasparente, altri contenuti, accesso civico, è non obbligatoria ma fortemente auspicata dall'ANAC.

Gli uffici della scrivente Federazione restano a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento necessario.

**Si rileva infine che questa Federazione con nota del 7.12.16 ha chiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di far parte del tavolo tecnico per la predisposizione di linee guida per gli Ordini professionali attuative del D.Lgs. 97/16 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.**

Cordiali saluti



Dott.ssa Roberta Chersevani

Al. n. 1

AC/MF